

Bruxelles, 29 novembre 2024
(OR. en)

16283/24

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0408(COD)**

LIMITE

**JUSTCIV 211
ECOFIN 1445
COMPET 1168
JAI 1767
CODEC 2238**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	15896/22 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 + ADD 4
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza - Orientamento generale parziale

I. INTRODUZIONE

1. Il 7 dicembre 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza¹. La proposta è una delle iniziative incluse nel piano d'azione per l'unione dei mercati dei capitali del 2020. Punta a incoraggiare gli investimenti transfrontalieri all'interno del mercato unico attraverso un'armonizzazione mirata delle procedure di insolvenza.
2. Il progetto di direttiva si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (procedura legislativa ordinaria).

¹ Doc. 15896/22.

3. Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere sulla proposta di direttiva il 6 febbraio 2023².
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere sulla proposta di direttiva il 24 marzo 2023³.
5. In seno al Parlamento europeo, la responsabilità principale è attribuita alla commissione giuridica (JURI). Emil Radev (PPE, Bulgaria) è stato nominato relatore.
6. La proposta in oggetto è un elemento chiave dei più ampi sforzi dell'UE volti a rafforzare l'unione dei mercati dei capitali. La dichiarazione del Vertice euro del 22 marzo 2024 ha sottolineato la necessità di procedere al "rapido completamento dei lavori legislativi ancora in sospeso in merito al piano d'azione per l'unione dei mercati dei capitali del 2020". Inoltre, nell'aprile 2024 il Consiglio europeo ha ulteriormente messo in evidenza l'urgenza di portare avanti i lavori legislativi su tutte le misure individuate necessarie per istituire mercati europei dei capitali integrati.
7. Per dare seguito a tali richieste, il 22 maggio 2024 la presidenza belga ha organizzato in sede di Coreper un dibattito orientativo nell'intento di trovare modi per allineare i progressi sul piano tecnico con le ambizioni al più alto livello politico. Nonostante l'ampio sostegno all'accelerazione dei lavori sulla proposta in materia di insolvenza, gli Stati membri hanno evidenziato l'importanza di mantenerne la qualità. Gli Stati membri hanno accolto con favore l'aumento del numero di riunioni dedicate alla direttiva e hanno sottolineato che il testo dovrebbe essere analizzato e discusso in modo approfondito affinché l'esito dei negoziati risponda adeguatamente alle esigenze dell'unione dei mercati dei capitali. La presidenza belga ha fornito un aggiornamento sui progressi compiuti in sede di Consiglio GAI del giugno 2024.

² Doc. 6147/23.

³ Doc. 7856/23.

II. PRINCIPALI ELEMENTI DEL TESTO DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

8. In sede di Consiglio è in corso l'esame della proposta a livello di gruppo per le questioni di diritto civile (Insolvenza) (di seguito: "gruppo "Insolvenza"").
9. Il primo esame della proposta è iniziato il 7 marzo 2023 ed è proseguito durante dodici riunioni consecutive del gruppo "Insolvenza" sotto le presidenze svedese, spagnola e belga. Durante la presidenza belga è stata presentata una prima proposta di compromesso concernente alcuni titoli della proposta (titoli da I a V e titolo VII).
10. In linea con l'alta priorità politica fissata per la proposta di direttiva, la presidenza ungherese ha deciso di concentrarsi su una serie di titoli fondamentali al fine di realizzare progressi più tangibili e ottenere un accordo su parte della proposta entro la fine del suo semestre di presidenza.
11. Il testo di compromesso riguarda i titoli II, III, V, VIII e le relative disposizioni del titolo I. Di conseguenza, i titoli IV, VI, VII e IX, unitamente alle corrispondenti disposizioni del titolo I, sono esclusi dall'orientamento generale parziale. Inoltre, i riferimenti a tali titoli sono esclusi dall'orientamento generale parziale. Le disposizioni contemplate dall'orientamento generale parziale possono essere adattate in un secondo momento qualora ciò sia ritenuto necessario alla luce dei negoziati sui titoli IV, VI, VII e IX.
12. Sulla scorta dei progressi compiuti durante la presidenza belga, la presidenza ungherese ha presentato varie proposte di compromesso sui titoli summenzionati in cinque riunioni del gruppo e in due riunioni dei consiglieri GAI.
13. Ad ogni riformulazione, la presidenza ungherese ha cercato di semplificare il testo, chiarire gli obblighi a carico degli Stati membri e fare in modo che la proposta rispecchi meglio le specificità dei diritti nazionali in materia di insolvenza e di altre normative nazionali connesse alla direttiva. La presidenza ha inoltre cercato di chiarire la natura di armonizzazione minima della direttiva e le relative implicazioni per gli Stati membri in termini di possibilità di adottare misure che vadano al di là della tutela fornita dalla direttiva.

14. Di seguito figurano gli elementi principali del compromesso.

a) Titolo I (Disposizioni generali)

- La proposta di compromesso concerne solo le disposizioni del titolo I che riguardano i titoli II, III, V e VIII. Di conseguenza, l'ambito di applicazione della direttiva è definito solo in relazione a tali titoli.
- Le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in particolare quelle di "atto giuridico" e di "parte strettamente correlata al debitore" sono state perfezionate e ulteriormente chiarite nei considerando; inoltre, l'articolo 2, paragrafo 2, specifica che i concetti di "insolvenza" e di "amministratori" sono lasciati al diritto nazionale.
- L'articolo 1 bis sulle misure di emergenza fa parte dell'orientamento generale parziale; tuttavia, la sua collocazione ed esatta formulazione saranno ancora oggetto di discussione in una fase successiva.
- L'articolo 3 bis precisa in che modo la natura di armonizzazione minima della direttiva si traduce nelle varie disposizioni della stessa: per quanto riguarda i titoli II e IV, significa che gli Stati membri possono introdurre misure che prevedono un livello più elevato di tutela dei creditori, mentre per il titolo III, significa che gli Stati membri possono facilitare maggiormente l'accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni necessarie a rintracciare i beni.

b) Titolo II (Azioni revocatorie)

- A livello tecnico, nonché durante un dibattito orientativo tenutosi in sede di Consiglio GAI il 20 ottobre 2023, gli Stati membri hanno chiesto in linea generale maggiore flessibilità quanto all'armonizzazione delle disposizioni relative alle azioni revocatorie.
- Di conseguenza, il testo di compromesso del titolo II comprende numerose modifiche di natura tecnica e linguistica volte a migliorare la chiarezza delle disposizioni e a eliminare i dettagli superflui.

c) Titolo III (Rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare)

- Le principali preoccupazioni espresse dagli Stati membri riguardavano il fatto che il testo del titolo III non teneva conto delle specificità degli Stati membri con riguardo al ruolo degli organi giurisdizionali e degli amministratori delle procedure di insolvenza in termini di accesso e consultazione delle informazioni necessarie per rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare.
- Di conseguenza, il testo di compromesso offre agli Stati membri la flessibilità di designare organi giurisdizionali o autorità amministrative autorizzati ad accedere ai registri nazionali dei conti bancari e a consultarli.
- Inoltre, i considerando precisano che gli Stati membri sono in grado di fornire agli amministratori delle procedure di insolvenza un accesso diretto alle informazioni contenute nei registri e nelle banche dati nazionali esistenti elencati nell'allegato della proposta.
- Altre preoccupazioni riguardavano la garanzia della protezione dei dati da consultare, in particolare in un contesto transfrontaliero. Tra le misure di salvaguardia, il testo sottolinea che l'accesso alle informazioni sui conti bancari attraverso il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB) dovrebbe avvenire nel rispetto del diritto dell'Unione e nazionale, nonché delle procedure nazionali in materia di protezione dei dati personali.

d) Titolo V (Obblighi degli amministratori)

- Alcuni Stati membri hanno espresso particolare preoccupazione per il fatto che, a causa delle specificità dei rispettivi diritti nazionali in materia di insolvenza, l'introduzione di un obbligo per gli amministratori di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza potrebbe portare a un'ondata di procedure di insolvenza premature.
- Di conseguenza, all'articolo 36 bis il testo di compromesso prevede un motivo per la sospensione dell'obbligo degli amministratori di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza nei casi in cui essi adottino misure intese ad evitare danni ai creditori dell'impresa insolvente e a garantire un livello di tutela della massa dei creditori equivalente alla tutela fornita dall'obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza.
- Inoltre, il nuovo testo consente agli amministratori di adempiere il loro obbligo di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza informando il pubblico dell'insolvenza dell'impresa mediante notifica in un registro pubblico.

e) Titolo VIII (Misure volte a migliorare la trasparenza dei diritti nazionali in materia di insolvenza)

- La presidenza ha semplificato il testo e chiarito i collegamenti con gli obblighi di trasparenza di cui al regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza.

15. Il 27 novembre 2024 la presidenza ha presentato una proposta di compromesso finale e l'ha sottoposta a una consultazione informale. La maggior parte delle delegazioni sostiene il testo proposto dalla presidenza. La presidenza ritiene che il testo sia pronto per essere sottoposto al Comitato dei rappresentanti permanenti e al Consiglio per raggiungere un orientamento generale parziale.

III. CONCLUSIONI

16. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a:

- confermare l'accordo sul testo dell'orientamento generale parziale che figura nell'allegato della presente nota e
 - raccomandare al Consiglio di raggiungere un orientamento generale parziale sul testo
-

2022/0408 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

⁴ GU C [...], [...], pag. [...].

⁵ GU C [...], [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di insolvenza.
- (2) Le ampie divergenze tra i diritti sostanziali in materia di insolvenza riconosciute dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ creano ostacoli al mercato interno riducendo l'attrattiva degli investimenti transfrontalieri, incidendo in tal modo sulla circolazione transfrontaliera dei capitali all'interno dell'Unione e da e verso i paesi terzi.
- (3) Le procedure di insolvenza assicurano la liquidazione o la ristrutturazione ordinata di imprese o imprenditori in difficoltà finanziarie ed economiche. Tali procedure sono fondamentali per gli investimenti finanziari, in quanto determinano il valore finale di recupero di tali investimenti. Norme divergenti tra gli Stati membri hanno contribuito ad aumentare l'incertezza giuridica e l'imprevedibilità dell'esito delle procedure di insolvenza, creando così ostacoli soprattutto per gli investimenti transfrontalieri nel mercato interno. Notevoli divergenze nell'Unione per quanto riguarda il valore di recupero e i tempi necessari per completare le procedure di insolvenza hanno ripercussioni negative sulla prevedibilità dei costi per i creditori e gli investitori in situazioni transfrontaliere nel mercato interno.
- (4) L'integrazione del mercato interno nel settore del diritto in materia di insolvenza perseguita dalla presente direttiva è uno strumento fondamentale per un funzionamento più efficiente dei mercati dei capitali nell'Unione europea, compreso un maggiore accesso al finanziamento delle imprese. È pertanto necessario stabilire prescrizioni minime in settori mirati delle procedure di insolvenza nazionali, che abbiano un impatto significativo sull'efficienza e sulla durata di tali procedure, in particolare sulle procedure di insolvenza transfrontaliere.

⁶ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

- (5) Al fine di proteggere il valore della massa fallimentare per i creditori, i diritti nazionali in materia di insolvenza dovrebbero includere norme efficaci [...] **sulle azioni revocatorie** degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori, **comprese le operazioni giuridiche**, che sono stati perfezionati prima dell'apertura della procedura di insolvenza [...]. **Nel determinare se un atto giuridico sia pregiudizievole per la massa dei creditori si deve tener conto delle norme nazionali in materia di insolvenza, in particolare per quanto riguarda la definizione di massa fallimentare e di creditori partecipanti. Ciò è particolarmente rilevante qualora determinati diritti non facciano parte della massa fallimentare ai sensi del diritto nazionale ma rientrino nella sfera personale del debitore, ad esempio il diritto di contrarre o porre fine a un matrimonio o di adottare un figlio. L'accettazione o il rifiuto di una successione non dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di azioni revocatorie di cui alla presente direttiva. Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o adottare disposizioni più favorevoli alla massa dei creditori. In particolare, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere periodi di riferimento storico più lunghi, estendere l'elenco delle persone considerate parti strettamente correlate al debitore o ampliare la gamma di atti giuridici che possono essere oggetto di azioni revocatorie. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter prevedere presunzioni o prescrizioni che alleggeriscano l'onere della prova a favore della parte che fa valere l'annullabilità o l'inopponibilità dell'atto giuridico.**

(5 bis) Dato che le azioni revocatorie mirano ad annullare gli effetti pregiudizievoli [...] **di un atto giuridico sulla massa fallimentare**, è opportuno [...] **tenere conto del fatto che il pregiudizio [...] è arrecato [...] al momento del perfezionamento dell'atto giuridico [...] e non al momento dell'esecuzione della prestazione. [...] Un atto giuridico dovrebbe essere considerato perfezionato quando produce i suoi effetti giuridici conformemente al diritto nazionale. Laddove, ai sensi del diritto nazionale, gli effetti giuridici di un atto giuridico siano subordinati all'iscrizione dell'atto giuridico in un registro pubblico, poiché il momento dell'iscrizione in un registro pubblico esula dal controllo del debitore o delle parti dell'atto giuridico in questione, è opportuno considerare l'atto giuridico perfezionato non appena siano soddisfatti tutti gli altri requisiti per la sua efficacia. [...]**

- 6) **Gli [...] atti giuridici che potrebbero essere impugnati ai sensi delle norme sulle azioni revocatorie dovrebbero essere [...] interpretati in senso lato al fine di includere qualsiasi comportamento [...] deliberato avente effetti giuridici [...] che arrechi pregiudizio alla massa dei creditori, a prescindere dal fatto che gli effetti giuridici o il pregiudizio siano voluti dalla persona che adotta il comportamento, anche nel caso in cui non vi sia intento fraudolento, fatte salve le disposizioni di altri settori del diritto. Qualora la persona che adotta il comportamento non agisca consapevolmente o in qualsiasi altro modo che sia in linea con la sua libera volontà, tali atti non sono considerati atti giuridici. [...] Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che gli atti giuridici [...] possano includere anche le omissioni, in quanto non fa alcuna differenza significativa se i creditori subiscano un pregiudizio a seguito di un'azione o dell'inazione della parte interessata. [...] Analogamente, le norme in materia di azioni revocatorie non dovrebbero essere limitate agli atti giuridici compiuti dal debitore, bensì includere anche gli atti giuridici compiuti dalla controparte del debitore o da terzi. [...]**

- (7) Per tutelare il legittimo affidamento della controparte del debitore, qualsiasi ingerenza nella validità o nell'applicabilità di un atto giuridico dovrebbe essere proporzionata alle circostanze in cui tale atto è perfezionato. Tali circostanze [...] **possono** includere l'intenzione del debitore, la conoscenza della controparte o il [...] tempo [...] **trascorso** tra il perfezionamento dell'atto giuridico e l'avvio della procedura di insolvenza. È pertanto necessario distinguere tra una serie di motivi di annullamento specifici basati su fattispecie comuni e tipiche, che dovrebbero integrare i presupposti generali per le azioni revocatorie. Qualsiasi ingerenza dovrebbe inoltre rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (7 bis) **In caso di pagamenti dovuti effettuati dal debitore, circostanze specifiche possono giustificare la nullità, l'annullamento o l'inopponibilità, come la particolare conoscenza della situazione del debitore da parte del creditore. In generale, l'azione revocatoria dovrebbe applicarsi a un determinato periodo minimo precedente la data di presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza oppure, negli Stati membri in cui la procedura di insolvenza può essere aperta con delibera dei membri del debitore, precedente la data della delibera di avvio della procedura di insolvenza. In linea di principio, la nullità, l'annullamento o l'inopponibilità di un atto giuridico non dovrebbero dipendere dal tempo che impiega l'organo giurisdizionale per esaminare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o necessario per l'approvazione di una delibera, ai sensi del diritto nazionale.**

- (8) Nel contesto delle azioni revocatorie, si dovrebbe operare una distinzione tra gli atti giuridici in cui il credito della controparte era esigibile ed esecutivo ed è stato soddisfatto **o garantito** nel modo dovuto ("copertura congrua") e quelli la cui esecuzione non era pienamente conforme al credito vantato dal creditore ("copertura non congrua"). **Nel contesto di coperture congrue e non congrue, la soddisfazione del credito della controparte e la costituzione di garanzia sullo stesso dovrebbero essere interpretate in senso lato, includendo anche atti quali la creazione di un diritto di compensazione o la concessione di uno status privilegiato ai creditori. Tra gli esempi di [...] coperture non congrue** figurano in particolare i pagamenti anticipati, la soddisfazione con mezzi di pagamento insoliti, la successiva costituzione di una garanzia su un credito sino a quel momento non garantito che non era già stata concordata nel contratto di debito originario, la concessione di un diritto di recesso straordinario o altre modifiche non previste dal contratto sottostante, la rinuncia a difese legali, [...] obiezioni giuridiche o il riconoscimento di debiti contestabili. Nel caso di coperture congrue, le preferenze come motivo di annullamento possono essere invocate solo se il creditore dell'atto giuridico [...] **nullo, annullabile o inopponibile** sapeva [...], al momento dell'operazione, che il debitore era insolvente.

- (9) Talune coperture congrue, vale a dire gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio [...] **dei beni del debitore** a fronte di un equo corrispettivo, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione degli atti giuridici [...] **nulli, annullabili o inopponibili**. Tali atti giuridici mirano a sostenere l'ordinaria attività quotidiana dell'impresa del debitore. **Essi** [...] dovrebbero avere una base contrattuale e richiedere lo scambio diretto delle prestazioni reciproche[...]. Tuttavia tale esclusione non dovrebbe riguardare la concessione di crediti. Inoltre le prestazioni e le controprestazioni nell'ambito di tali atti giuridici dovrebbero essere di valore equivalente. Allo stesso tempo le controprestazioni dovrebbero andare a beneficio [...] **del debitore** e non di terzi. Tale **esclusione** [...] dovrebbe riguardare in particolare il rapido pagamento delle merci, dei salari o delle tariffe per i servizi[...]; il pagamento in contanti o tramite carta di beni necessari per l'attività quotidiana del debitore; la fornitura di beni, prodotti o servizi con pagamento a ricevimento fattura; la creazione di un diritto di garanzia a fronte dell'erogazione del prestito **o durante la proroga di un prestito, se necessario alla luce delle norme nazionali per mantenere l'equivalenza di valore tra la prestazione e la controprestazione**; il pagamento tempestivo di diritti a favore della pubblica amministrazione a titolo oneroso, [...] **come** l'ammissione a terreni pubblici o istituzioni pubbliche [...]. **Il pagamento dei salari ai dipendenti del debitore può essere considerato effettuato direttamente, conformemente al diritto nazionale, se eseguito entro tre mesi dalla prestazione dei servizi da parte del dipendente oggetto di remunerazione.**

- (10) I finanziamenti nuovi o temporanei forniti durante un tentativo di ristrutturazione, **in conformità delle prescrizioni del diritto nazionale**, anche nel corso di una procedura preventiva di insolvenza ai sensi del titolo II della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, dovrebbero essere tutelati nelle successive procedure di insolvenza. [...]
- (10 bis) **In quanto strumento di armonizzazione minima, la presente direttiva non interferisce con le legislazioni nazionali sulla validità degli atti giuridici soggetti alle norme in materia di azioni revocatorie. Spetta pertanto agli Stati membri decidere se considerare l'atto giuridico pregiudizievole nullo *ipso iure*, se renderlo inefficace o inopponibile o se richiederne l'annullamento da parte dell'organo giurisdizionale.**

⁷ Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

- (11) La principale conseguenza **della nullità, dell'annullamento o dell'inopponibilità** nell'ambito di una procedura revocatoria è l'obbligo per la parte che beneficia dell'atto giuridico [...] nullo, **annullabile o inopponibile** di **restituire i benefici causati da tale atto giuridico alla [...]**massa fallimentare [...]. [...]L'**obbligo di restituzione** dovrebbe comprendere gli emolumenti, se del caso, e gli interessi, conformemente al diritto civile [...] applicabile e [...] **potrebbe considerarsi adempiuto con la restituzione del corrispettivo in natura o mediante il pagamento del suo corrispettivo monetario in conformità del diritto nazionale. Dovrebbe essere possibile intentare azioni revocatorie contro successori a titolo particolare del debitore se questi hanno acquisito il bene essendo a conoscenza delle circostanze su cui si basano le azioni revocatorie.**
- (12) Le parti strettamente correlate al debitore, come i parenti nel caso di un debitore persona fisica o le persone che svolgono ruoli decisivi in relazione a un debitore persona giuridica, godono generalmente di un vantaggio in termini di informazioni sulla situazione finanziaria del debitore. Al fine di prevenire comportamenti abusivi, è opportuno stabilire misure di salvaguardia supplementari. Di conseguenza, nel contesto delle azioni revocatorie, quando la controparte coinvolta nell'atto giuridico [...] nullo, **annullabile o inopponibile** è una parte strettamente correlata al debitore, dovrebbero essere introdotte presunzioni legali relative alla conoscenza delle circostanze su cui si basavano le condizioni per l'azione revocatoria. Tali presunzioni dovrebbero essere confutabili e dovrebbero mirare a invertire l'onere della prova a beneficio della massa fallimentare.

- (13) Migliorare [...] **i mezzi a disposizione** degli amministratori delle procedure di insolvenza **al fine** di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare, **nonché i beni oggetto di azioni revocatorie**, è essenziale per massimizzare il valore della stessa.
- Nell'esercizio delle loro funzioni, gli amministratori delle procedure di insolvenza possono [...] accedere alle informazioni contenute nei registri di dati pubblici, **alcuni dei quali sono stati istituiti ai sensi del** [...] diritto dell'Unione e **sono** interconnessi a livello europeo, quali il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS)[...] **o** il sistema di interconnessione dei registri fallimentari (IRI) [...]. Spesso **avere** [...] accesso **solo** alle informazioni contenute nelle banche dati pubbliche non è tuttavia sufficiente per individuare e rintracciare [...] beni che [...] **fanno parte**, o dovrebbero [...] **far parte**, [...] della massa fallimentare. In particolare, gli amministratori delle procedure di insolvenza incontrano difficoltà pratiche quando cercano di accedere ai registri delle attività situati [...] **in Stati membri diversi da quello in cui sono stati nominati**.
- (14) È pertanto necessario stabilire disposizioni volte a garantire che gli amministratori delle procedure di insolvenza, nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito di una procedura di insolvenza, possano avere accesso, direttamente o indirettamente, alle informazioni contenute in banche dati che non sono accessibili al pubblico.

- (15) Un [...] accesso diretto **immediato** ai registri [...] dei conti bancari e [...] ai sistemi **elettronici** di reperimento dei dati è spesso indispensabile per massimizzare il valore della massa fallimentare. È pertanto opportuno stabilire norme che **prevedano** l'accesso diretto alle informazioni contenute nei registri dei conti bancari [...] e nei sistemi **elettronici** di reperimento dei dati **alle autorità o** agli organi giurisdizionali designati [...] **degli Stati membri. Al fine di rintracciare e individuare i beni appartenenti alla massa fallimentare, nonché i beni oggetto di azioni revocatorie, può essere necessario concedere l'accesso non solo alle informazioni sui conti bancari del debitore, ma anche alle informazioni sui conti bancari di terzi, qualora vi siano fondati motivi per ritenere che siano beneficiari di atti giuridici nulli, annullabili o inopponibili.** Qualora uno Stato membro fornisca accesso alle informazioni sui conti bancari mediante un sistema elettronico centrale di reperimento dei dati, tale Stato membro dovrebbe garantire che l'autorità che gestisce i sistemi di reperimento trasmetta i risultati delle ricerche **alle autorità o** agli organi giurisdizionali designati in modo immediato e non filtrato.

- (16) Al fine di rispettare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla vita privata, l'accesso diretto e immediato ai registri dei conti bancari dovrebbe essere consentito [...] **alle autorità amministrative o agli organi giurisdizionali [...] designati a tal fine dagli Stati membri.** Gli amministratori delle procedure di insolvenza dovrebbero pertanto essere autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nei registri dei conti bancari [...] indirettamente, chiedendo **alle autorità o agli organi giurisdizionali designati nel loro Stato membro di accedere ai registri e [...] di consultarli.** **Gli Stati membri dovrebbero poter designare autorità o organi giurisdizionali differenti ai fini dell'accesso ai registri nazionali dei conti bancari o ai sistemi elettronici di reperimento dei dati a livello nazionale o transfrontaliero attraverso il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB).** Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter prevedere che le condizioni per l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari debbano essere verificate da autorità o organi giurisdizionali differenti dalle autorità o dagli organi giurisdizionali designati ai sensi della presente direttiva. L'accesso alle informazioni dovrebbe essere concesso solo caso per caso, se necessario per specifiche procedure di insolvenza, al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare nonché i beni oggetto di azioni revocatorie. Tuttavia, in linea con il carattere di armonizzazione minima della presente direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che prevedano l'accesso e la consultazione diretti dei loro registri nazionali dei conti bancari e sistemi elettronici di reperimento dei dati per gli amministratori delle procedure di insolvenza con o senza autorizzazione giudiziaria. Qualora [...] tale accesso e consultazione diretti siano consentiti agli amministratori delle procedure di insolvenza, gli Stati membri non dovrebbero designare autorità o organi giurisdizionali ai fini dell'accesso e della consultazione dei loro registri nazionali dei conti bancari o sistemi elettronici di reperimento dei dati.

- (17) La direttiva (UE) [...] **2024/1640** [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ [...] prevede che i meccanismi centralizzati automatici, **come i registri centrali o i sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati**, siano interconnessi attraverso il [...] **SIRCB** [...], che sarà sviluppato e gestito dalla Commissione. In considerazione della crescente rilevanza dei casi di insolvenza con implicazioni transfrontaliere e dell'importanza delle informazioni finanziarie pertinenti al fine di massimizzare il valore della massa fallimentare nelle procedure di insolvenza, **le autorità o gli organi giurisdizionali** [...] designati [...] dovrebbero poter accedere [...] ai **registri** dei conti bancari [...] e ai **sistemi elettronici di reperimento dei dati** e consultarli **direttamente** attraverso il [...] **SIRCB** [...]. **L'accesso delle autorità o degli organi giurisdizionali designati a norma della presente direttiva alle informazioni sui conti bancari a livello transfrontaliero attraverso il SIRCB si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri derivante dal rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), nonché dei diritti e dei principi fondamentali sanciti dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione. La facoltà di accedere alle informazioni sui conti bancari e di consultarle attraverso il SIRCB di cui alla presente direttiva dovrebbe essere esercitata nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali, nonché delle garanzie procedurali nazionali in materia di protezione dei dati personali.**

⁸ GU

- (18) I dati personali ottenuti a norma della presente direttiva dovrebbero essere trattati **solo** [...] conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati **dalle autorità o** dagli organi giurisdizionali designati e dagli amministratori delle procedure di insolvenza e se necessario e proporzionato al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare [...] in una procedura di insolvenza in corso.
- (19) La direttiva (UE) [...] **2024/1640** [...] ⁹garantisce che le persone [...] **con** [...] un legittimo interesse abbiano accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva [...], conformemente alle norme in materia di protezione dei dati. [...] **Ai fini del rintracciamento** dei beni nel contesto delle procedure di insolvenza in corso, [...] **dovrebbe essere concesso tempestivamente** agli amministratori delle procedure di insolvenza **l'accesso a specifiche categorie di informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali interconnessi dei titolari effettivi.** [...]

⁹ [...]

- (20) Per garantire che i beni possano essere rintracciati in modo efficiente nel contesto delle procedure di insolvenza transfrontaliere, agli amministratori delle procedure di insolvenza [...] dovrebbe essere consentito un rapido accesso ai registri **e alle banche dati nazionali, anche se** tali registri sono situati in uno Stato membro **diverso da quello in cui l'amministratore della procedura di insolvenza è stato nominato. L'accesso dovrebbe essere fornito senza il coinvolgimento di autorità o di organi giurisdizionali intermediari, consentendo agli amministratori delle procedure di insolvenza di comunicare direttamente con i soggetti che gestiscono o mantengono i registri o le banche dati nazionali interessati. In linea con la natura di armonizzazione minima della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter disporre la consultazione diretta delle serie di dati contenute in tali registri o banche dati da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza.** Le condizioni di accesso applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza stranieri non dovrebbero essere più onerose di quelle che si applicano agli amministratori delle procedure di insolvenza nazionali, **pertanto gli Stati membri non possono applicare condizioni diverse unicamente sulla base del fatto che il richiedente è un amministratore delle procedure di insolvenza straniero. Gli aspetti procedurali relativi al ricevimento e all'approvazione delle richieste presentate dagli amministratori delle procedure di insolvenza nazionali o stranieri, quali la lingua della procedura o la verifica delle condizioni di accesso, dovrebbero essere disciplinati dal diritto dello Stato membro in cui sono detenuti i registri e le banche dati.**
- (20 bis) Al fine di istituire un sistema efficace e coerente di esecuzione dei debiti nei confronti dei beni dei debitori, è essenziale impedire che i debitori occultino i loro beni, anche attraverso l'acquisizione di strumenti finanziari, come i titoli. Le differenze tra i sistemi di regolamento nazionali, nonché le diverse tipologie e caratteristiche degli strumenti finanziari, possono dar luogo a difficoltà di accesso ai registri e di identificazione del titolare effettivo finale di uno strumento finanziario. Pertanto, indipendentemente dal tipo di registro, banca dati o altra fonte di informazione esistenti che uno Stato membro utilizzi, è necessario che gli Stati membri dispongano di un quadro che faciliti il rintracciamento e l'identificazione dei titolari di strumenti finanziari rendendo tali registri e banche dati nazionali accessibili su richiesta a norma della presente direttiva.

[...]

- (32) Gli amministratori sovrintendono alla gestione degli affari di [...] **un'impresa** e hanno la migliore visione d'insieme della sua situazione finanziaria. Sono pertanto tra i primi a capire se [...] **un'impresa** è prossima all'insolvenza o è già insolvente. Una richiesta tardiva di apertura della procedura di insolvenza può comportare valori di recupero inferiori per i creditori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto introdurre l'obbligo per gli amministratori di presentare tale richiesta entro un determinato termine. **Nel contesto di tale obbligo, gli Stati membri possono definire l'insolvenza in modo diverso rispetto a quello che determina l'apertura di una procedura di insolvenza. Qualora uno Stato membro abbia più di una soglia di insolvenza, spetta a tale Stato membro determinare quale di tali soglie determini l'obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza. [...] Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero altresì determinare a quali persone si applicano gli obblighi degli amministratori, tenendo conto della varietà delle responsabilità che talune persone o organi potrebbero avere per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione dell'impresa.**
- (32 bis) **Gli Stati membri dovrebbero fissare un termine per l'obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza che non sia superiore a tre mesi dal momento in cui gli amministratori sono venuti a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che siano venuti a conoscenza, dell'insolvenza dell'impresa. Se l'impresa riacquista la propria solvibilità prima di tale termine, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere l'inizio di un nuovo periodo qualora l'impresa torni successivamente a essere di nuovo insolvente.**

(32 quater) È essenziale che, in caso di insolvenza di un'impresa, gli amministratori abbiano la responsabilità primaria di tutelare la massa dei creditori. Poiché tale protezione può essere conseguita in modi diversi, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che l'obbligo di presentare una domanda di apertura di una procedura di insolvenza possa essere adempiuto informando il pubblico dell'insolvenza dell'impresa mediante notifica in un registro pubblico, al fine di garantire che i creditori possano richiedere una procedura di insolvenza. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero anche poter sospendere l'obbligo degli amministratori di presentare una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, qualora adottino misure volte a tutelare gli interessi della massa dei creditori dell'impresa insolvente, a condizione che tali misure garantiscano un livello di protezione della massa dei creditori che sia equivalente a quello fornito dall'obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza. Tali misure possono includere, ad esempio, l'avvio di provvedimenti da parte dei proprietari dell'impresa per ripristinare la solvibilità.

(33) Al fine di garantire che gli amministratori non agiscano **contro gli interessi dei creditori** [...] ritardando, nonostante i segni di insolvenza, la presentazione di una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, gli Stati membri dovrebbero prevedere disposizioni che rendano gli amministratori civilmente responsabili della violazione dell'obbligo di presentare tale richiesta. In tal caso gli amministratori dovrebbero risarcire i creditori per **gli eventuali** danni derivanti dal deterioramento del valore di recupero [...] **dell'impresa** rispetto alla situazione in cui la richiesta fosse stata presentata entro i termini. **A meno che la presente direttiva non preveda norme specifiche, tutti gli altri aspetti della responsabilità civile, quali il calcolo dei danni o l'onere della prova, dovrebbero essere disciplinati dal diritto nazionale.** Gli Stati membri dovrebbero **inoltre** poter adottare o mantenere norme nazionali più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva per quanto riguarda la responsabilità civile degli amministratori in relazione alla presentazione della richiesta di apertura di una procedura di insolvenza.

(33 bis) Qualora autorizzino gli amministratori ad adottare misure per tutelare gli interessi della massa dei creditori diverse dal rispetto dell'obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, gli Stati membri dovrebbero altresì stabilire disposizioni che garantiscano che gli amministratori siano responsabili per gli eventuali danni causati ai creditori derivanti dal deterioramento del valore di recupero dell'impresa rispetto alla situazione in cui la richiesta di apertura della procedura di insolvenza fosse stata presentata. In tal caso, i creditori dovrebbero essere posti nelle condizioni in cui si troverebbero se la richiesta di apertura di una procedura di insolvenza fosse stata presentata dagli amministratori entro il termine fissato dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter disporre che gli amministratori siano esonerati da tale responsabilità se e nella misura in cui tali amministratori siano in grado di dimostrare, sulla base di circostanze oggettive e di informazioni verificabili al momento delle rispettive misure, che le misure adottate hanno fatto ragionevolmente presumere che, in tal modo, il danno ai creditori sarebbe stato evitato e che, quindi, sarebbe stato garantito un livello di tutela della massa dei creditori equivalente alla tutela fornita dall'obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza. In tali situazioni, dovrebbe applicarsi il diritto nazionale in materia di assolvimento dell'onere della prova.

[...]

(58) Per garantire una maggiore trasparenza delle caratteristiche fondamentali **di tutti i tipi** di procedure di insolvenza nazionali e aiutare in particolare i creditori transfrontalieri a stimare cosa accadrebbe se i loro investimenti fossero coinvolti in siffatte procedure, gli investitori e i potenziali investitori dovrebbero avere facile accesso a tali informazioni in un formato predefinito, comparabile e di facile consultazione. Gli Stati membri dovrebbero preparare e mettere a disposizione del pubblico una scheda standardizzata recante le informazioni chiave. Tale documento sarebbe [...] **importante** per consentire ai potenziali investitori di effettuare una rapida valutazione delle norme in materia di procedure di insolvenza in un determinato Stato membro. Esso dovrebbe contenere spiegazioni sufficienti per consentire al lettore di comprendere le informazioni ivi contenute senza dover ricorrere ad altri documenti. La scheda recante le informazioni chiave dovrebbe includere, in particolare, informazioni pratiche sulle condizioni che determinano **l'apertura della procedura di insolvenza** e sulle misure da adottare per chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza o per insinuare un credito. **Poiché gli Stati membri sono già tenuti a fornire informazioni sulle loro norme nazionali in materia di procedure di insolvenza a norma del regolamento (UE) 2015/848, è importante garantire che le informazioni fornite a norma della presente direttiva siano coerenti con le informazioni fornite a norma di detto regolamento. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire le informazioni richieste dalla presente direttiva attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio¹⁰.**

[...]

¹⁰ **Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).**

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. [...]

2. **I titoli II e III¹¹ si applicano alle procedure collettive basate sui diritti nazionali in materia di insolvenza.**

In deroga al primo comma, i titoli II e III non si applicano alle procedure di ristrutturazione preventiva previste dal diritto nazionale e il titolo II non si applica alle procedure provvisorie.

3. [...] La presente direttiva non si applica [...] **laddove** [...] il debitore **sia** [...]:

- a) un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione quali definite all'articolo 13, punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) un'impresa di investimento o un organismo di investimento collettivo quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

¹¹ *Con riserva di modifiche in funzione dell'esito dei negoziati sui titoli IV, VI e VII*

- d) una controparte centrale quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e) un depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- f) un altro ente finanziario o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- g) un ente pubblico ai sensi del diritto nazionale;
- h) una persona fisica[...] **che non è un imprenditore** [...].

4. [...]

5. **Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i debitori che sono entità finanziarie, diverse da quelle di cui al paragrafo 3, che forniscono servizi finanziari soggetti a regimi speciali in virtù dei quali le autorità nazionali di supervisione o di risoluzione dispongono di ampi poteri di intervento comparabili a quelli in relazione alle entità finanziarie di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri comunicano tali regimi speciali alla Commissione.**

Articolo 1 bis¹²

Misure di emergenza

- [1. Gli Stati membri possono derogare alle norme di cui al titolo II e ai titoli da IV a VII in caso di circostanze eccezionali dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o avversità atmosferiche o a un cambiamento significativo o improvviso delle condizioni socioeconomiche degli Stati membri, compresa una crisi sistemica quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30), della direttiva 2014/59/UE.**
- 2. La portata e la durata di qualsiasi deroga [...] ai sensi del paragrafo 1 sono limitate a quanto è essenziale per contenere, risolvere o prevenire perturbazioni significative delle attività economiche.**
- 3. Se uno Stato membro prevede una deroga a norma del paragrafo 1, lo Stato membro informa la Commissione. La notifica specifica:**
 - a) le disposizioni della presente direttiva alle quali le misure derogano;**
 - b) la natura e la portata delle circostanze eccezionali che costituiscono la base della deroga;**
 - c) la durata della deroga; e**
 - d) i motivi per i quali la deroga è considerata essenziale per contenere, risolvere o prevenire perturbazioni significative delle attività economiche.**

¹² *La collocazione dell'articolo non è definitiva, potrebbe essere spostato nel titolo IX. La formulazione esatta dell'articolo, in particolare per quanto riguarda le condizioni di deroga e il meccanismo di controllo, è oggetto di ulteriori discussioni, tenendo conto anche della loro potenziale applicazione ai titoli IV, VI e VII.*

4. Entro due mesi dalle notifiche di cui al paragrafo 3, la Commissione approva o respinge le misure nazionali in questione dopo aver verificato se esse siano ritenute essenziali per contenere, risolvere o prevenire perturbazioni significative delle attività economiche. In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 3 sono considerate approvate.]

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1[...]) "amministratore delle procedure di insolvenza": **qualsiasi persona o organismo le cui funzioni comprendono una o più delle funzioni di cui all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2015/848 e all'articolo 2, paragrafo 1, punto 12) [...] della direttiva (UE) 2019/1023;**

2[...]) "organo giurisdizionale" [...]: **un** organo giudiziario di uno Stato membro;

3[...]) [...]

4[...]) "registri [...] dei conti bancari[...] e **sistemi elettronici di reperimento dei dati**": [...] meccanismi centralizzati automatici, **quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati**, [...] istituiti a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio [...] ¹³;

5[...]) "registri **centrali** dei titolari effettivi": i registri centrali nazionali [...] **che detengono le** informazioni sulla titolarità effettiva e **i sistemi di interconnessione di tali registri** di cui **all'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio**[...];

6) "informazioni sui conti bancari": le informazioni **indicate** [...] all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio;

7[...]) "atto giuridico": **ai fini del titolo II**, qualsiasi comportamento umano **deliberato** [...] che produca un effetto giuridico;

8[...]) [...]

[...]

¹³ Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L..., ELI: ...).

[...]16) "parte strettamente correlata al debitore": [...]

a) ai fini del titolo II:

i[...] il coniuge o partner del debitore;

ii[...] gli ascendenti, i discendenti e i fratelli e sorelle del debitore, o del coniuge o partner **del debitore**, e i coniugi o partner di tali persone;

iii[...] le persone che vivono nel nucleo familiare del debitore;

iv[...] persone **con accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore**, che **hanno la possibilità di:**

a) **controllare le operazioni del debitore, anche nel caso in cui lavorino per il debitore in base a un contratto di lavoro o siano in un rapporto di lavoro con il debitore, oppure**

b) **trarre beneficio dalla situazione finanziaria del debitore, in qualità di [...] consulenti esterni, contabili o revisori dei conti [...];**

v[...] le persone giuridiche nelle quali il debitore o una delle persone di cui ai punti da i) a iv) [...] è membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza o svolge compiti che prevedono l'accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore; [...]

Se il debitore è una persona giuridica, le parti strettamente correlate comprendono in particolare:

- vi) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza del debitore;
- vii) i detentori di strumenti di capitale con una partecipazione di controllo nel debitore;
- viii) le persone che svolgono funzioni analoghe a quelle svolte dalle persone di cui al punto vi);
- ix[...]) le persone [...] **che** sono strettamente correlate, a norma delle **lettere da i) a iv)**, alle persone **di cui** [...] alle lettere vi), vii) e viii) del presente comma; [...]

b) [...]

2. **Ai fini della presente direttiva, i concetti di "insolvenza" e di "amministratori" sono da intendersi in linea con il diritto nazionale.**

Articolo 3

Momento pertinente per la determinazione della stretta correlazione

Il momento per determinare se una parte è strettamente correlata al debitore è il seguente:

- a) ai fini del titolo II, il giorno in cui è stato perfezionato l'atto giuridico oggetto di un'azione revocatoria o **un periodo di** tre mesi prima del perfezionamento dell'atto giuridico;
- b) [...]

Articolo 3 bis

Diritto nazionale e armonizzazione minima

1. **Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni legislative in conformità del diritto dell'Unione che prevedano un livello più elevato di tutela della massa dei creditori rispetto a quello previsto a norma dei titoli II e V [...]¹⁴.**
2. **Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni legislative che facilitino l'accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni sui conti bancari contenute nei loro registri nazionali dei conti bancari e nei sistemi elettronici di reperimento dei dati, alle informazioni sulla titolarità effettiva nonché ai registri e alle banche dati nazionali in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al titolo III.**

¹⁴ *Con riserva di modifiche in funzione dell'esito dei negoziati sui titoli IV, VI e VII; qualsiasi riferimento a tali titoli non farà parte dell'accordo parziale sui titoli II, III, V e VIII.*

Titolo II

AZIONI REVOCATORIE¹⁵

Capo 1

Disposizioni generali [...]

Articolo 4

Presupposti generali per le azioni revocatorie

Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici perfezionati prima dell'apertura della procedura di insolvenza in pregiudizio della massa dei creditori **siano nulli, annullabili o inopponibili** alle condizioni di cui al capo 2 [...].

Articolo 5

[...]

¹⁵ *Una disposizione al titolo IX sulle disposizioni finali chiarirebbe che il titolo II si applicherà agli atti giuridici perfezionati dopo il termine di recepimento della direttiva.*

Capo 2

Condizioni specifiche [...]

Articolo 6

Preferenze

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici **pregiudizievoli** che arrecano beneficio a un creditore o a un gruppo di creditori tramite soddisfazione o costituzione di garanzia [...] **siano nulli, annullabili o inopponibili**, se sono stati perfezionati:
 - a) nei tre mesi precedenti alla presentazione della richiesta [...] **che ha portato all'apertura della procedura di insolvenza o, in assenza di una richiesta formale, alla data della delibera di apertura della procedura di insolvenza**, a condizione che il debitore non fosse **generalmente** in grado di pagare i propri debiti **in scadenza conformemente al diritto nazionale** [...]; oppure
 - b) successivamente alla presentazione della richiesta **o alla data della delibera di cui alla lettera a) [...]** e **prima dell'apertura della procedura di insolvenza**.

[...]

2. Se un credito esigibile di un creditore è stato debitamente soddisfatto o garantito, [...] gli Stati membri provvedono affinché un atto giuridico **pregiudizievole** [...] sia **nullo, annullabile o inopponibile** [...] **almeno quando:**

- a) le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte; e
- b) il creditore era [...] a conoscenza dell'incapacità, **in generale**, del debitore di pagare i suoi debiti **in scadenza conformemente al diritto nazionale**, della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza **o della formulazione, in assenza di una richiesta formale, di una delibera di apertura di una procedura di insolvenza.**

Ai fini del primo comma, lettera b), **una siffatta** conoscenza è presunta, se il creditore era una parte strettamente correlata al debitore. **Tale presunzione è confutabile.**

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri [...] **possono** [...] provvedere affinché i seguenti atti giuridici **pregiudizievoli non siano nulli, annullabili o inopponibili conformemente alla presente direttiva:**

- a) gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio [...] **dei beni del debitore** a fronte di un equo corrispettivo;
- b) i pagamenti su cambiali o assegni qualora la legge che disciplina le cambiali o gli assegni impedisca al beneficiario di rivendicare i crediti derivanti dalla cambiale o dall'assegno nei confronti di altri debitori della cambiale o dell'assegno quali i giranti, il traente o il trattario, nel caso in cui [...] **il trattario** rifiuti il pagamento del debitore;
- c) gli atti giuridici che non sono soggetti ad azioni revocatorie a norma della direttiva 98/26/CE e della direttiva 2002/47/CE; [...]

- d) **la conclusione di accordi di compensazione, compresa la compensazione per close-out, nei mercati finanziari, nei mercati dell'energia o in altri mercati dei prodotti di base, nonché gli atti giuridici a sostegno del funzionamento di tali accordi.**

Ai fini del primo comma, lettera b), **gli Stati membri provvedono affinché** l'ultimo girante o, se questi ha girato la cambiale per conto di un terzo, il terzo restituisca l'importo pagato su cambiale o assegno se, al momento di girare o far girare la cambiale, costui era [...] a conoscenza dell'incapacità, **in generale**, del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza. Una siffatta conoscenza è presunta, se l'ultimo girante o il terzo era una parte strettamente correlata al debitore.

Articolo 7

Atti giuridici a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo manifestamente inadeguato

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici del debitore compiuti a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo manifestamente inadeguato **siano nulli, annullabili o inopponibili**, se sono stati perfezionati entro [...] un anno [...] prima della presentazione della richiesta **che ha portato all'apertura della procedura di insolvenza o, in assenza di tale richiesta formale, della data della delibera di apertura della procedura di insolvenza**, o dopo la presentazione di tale richiesta **e prima dell'apertura della procedura di insolvenza**.

Gli Stati membri possono provvedere affinché possa essere invocato il fatto che l'arricchimento dall'atto giuridico dichiarato nullo non sia più di proprietà della parte che ha beneficiato di tale atto giuridico, se tale parte non era a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai doni e alle donazioni di valore simbolico.

[...]

Articolo 8

Atti giuridici intenzionalmente pregiudizievoli per i creditori

[...] Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici con i quali il debitore ha intenzionalmente arrecato un pregiudizio alla massa dei creditori [...] **siano nulli, annullabili o inopponibili**, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) tali atti sono stati perfezionati entro [...] **due** anni prima della [...] **presentazione** della richiesta **che ha portato all'**[...]apertura della procedura d'insolvenza **o, in assenza di tale richiesta formale, della data della delibera di apertura della procedura di insolvenza**, o dopo la presentazione di tale richiesta **e prima dell'apertura della procedura di insolvenza**;
- b) la controparte dell'atto giuridico era [...] a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare [...] pregiudizio alla massa dei creditori.

Ai fini del[...] primo comma, lettera b), **una siffatta conoscenza** è presunta, se la controparte dell'atto giuridico era una parte strettamente correlata al debitore. **Tale presunzione è confutabile.**

[...]

Capo 3

Conseguenze delle azioni revocatorie

Articolo 9

Conseguenze generali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i crediti, i diritti o gli obblighi derivanti da atti giuridici [...] **che sono nulli, sono stati dichiarati nulli o considerati inopponibili** a norma del capo 2 [...] non possano essere invocati per ottenere soddisfazione dalla massa fallimentare interessata.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico [...] **nullo, dichiarato nullo o considerato inopponibile sia tenuta a restituire i benefici ottenuti in natura o nel loro corrispettivo monetario.**

[...]
3. [...]

4. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto [...] **alla restituzione dei benefici ottenuti in natura o nel loro corrispettivo monetario** a norma del paragrafo 2[...] possa essere ceduto a un creditore o a un terzo **in base alle norme che disciplinano la gestione della massa fallimentare del debitore.**
5. Gli Stati membri provvedono affinché la parte tenuta a [...] **restituire [...] i benefici ottenuti in natura o nel loro corrispettivo monetario** a norma del paragrafo 2[...] non possa [...] compensare tale obbligo con i suoi crediti, **che dovrebbe altrimenti invocare nell'ambito della procedura di insolvenza [...].**
6. Il presente articolo lascia impregiudicate le azioni **disciplinate dal [...]** diritto civile e commerciale generale per il risarcimento dei danni subiti dai creditori a seguito di un atto giuridico [...] **nullo, annullabile o inopponibile.**

Articolo 10

Conseguenze per la parte [...] che ha beneficiato dell'atto giuridico [...] **nullo, annullabile o inopponibile**

Gli Stati membri provvedono affinché, se e nella misura in cui la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico [...] **nullo, annullabile o inopponibile restituisce i benefici ottenuti in natura o nel loro corrispettivo monetario a norma dell'articolo 9,** [...] qualsiasi credito di tale parte che era stato soddisfatto con tale atto giuridico sia ripristinato **conformemente al diritto nazionale.**

[...]

Articolo 11

Responsabilità di terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché [...] **gli articoli 9 e 10** siano [...] **applicabili a qualsiasi** erede o altro successore a titolo universale della parte che ha beneficiato dell'atto giuridico [...] nullo, **annullabile o inopponibile**. **La portata della responsabilità degli eredi è disciplinata dal diritto nazionale.**
2. Gli Stati membri provvedono affinché [...] l'articolo 9 [...] **sia** [...] **applicabile a** qualsiasi successore a titolo particolare della controparte dell'atto giuridico [...] nullo, **annullabile o inopponibile**, se [...] il successore era [...] a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.

[...]

Articolo 12

Relazioni con altri strumenti

1. [...] **Il presente titolo [...] lascia impregiudicate le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE [...] e (UE) 2019/1023.**
2. **Qualora, nel corso di una procedura di ristrutturazione preventiva a norma della direttiva (UE) 2019/1023, il debitore non sia più in grado di pagare i propri debiti in scadenza e il beneficio di una sospensione sia mantenuto a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva, gli Stati membri possono prevedere che, per quanto riguarda gli atti giuridici compiuti durante la sospensione, se una parte è a conoscenza dell'incapacità, in generale, del debitore di pagare i suoi debiti in scadenza conformemente al diritto nazionale, una siffatta conoscenza non generi azioni revocatorie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva.**

[...]

Titolo III

RINTRACCIAMENTO DEI BENI APPARTENENTI ALLA MASSA FALLIMENTARE

Capo 1

Accesso alle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità e degli organi giurisdizionali designati

Articolo 13

Autorità e organi giurisdizionali designati

1. Ciascuno Stato membro designa[...] gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative [...] autorizzati ad accedere ai suoi registri nazionali dei conti bancari e sistemi elettronici di reperimento dei dati e a consultarli [...] ("autorità o organi giurisdizionali designati").
2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le proprie autorità o i propri organi giurisdizionali designati entro ... [...] **30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva**¹⁶[...] e le eventuali modifiche successive. La Commissione pubblica le notifiche [...] **nel portale europeo della giustizia elettronica.**

¹⁶ Il termine per la notifica dovrebbe essere 6 mesi dopo il termine di recepimento. In caso di modifica del termine di recepimento di due anni attualmente fissato all'articolo 71, paragrafo 1, tale termine di 30 mesi dovrebbe essere modificato di conseguenza.

**Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità
e degli organi giurisdizionali designati**

1. Gli Stati membri provvedono affinché[...] **le autorità o** gli organi giurisdizionali designati abbiano il potere di accedere e consultare, direttamente e immediatamente, le informazioni sui conti bancari, [...] **se sono soddisfatte le condizioni seguenti:**
 - a) **l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nelle procedure di insolvenza in corso, comprese le procedure provvisorie, chiede informazioni sui conti bancari; e**
 - b) [...] **le informazioni sui conti bancari sono** necessarie al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare in [...] tali procedure, **nonché i beni** [...] oggetto di azioni revocatorie.
2. **Nel facilitare l'accesso transfrontaliero**, gli Stati membri provvedono affinché[...] **le autorità o** gli organi giurisdizionali designati abbiano il potere di accedere e consultare, direttamente e immediatamente, le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso **il sistema di interconnessione** dei registri dei conti bancari (SIRCB) [...] **di cui all'articolo [...] 16, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ [...], se sono soddisfatte le condizioni seguenti:[...]**

¹⁷ **Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj>).**

- a) **l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nelle procedure di insolvenza in corso, comprese le procedure provvisorie, chiede informazioni sui conti bancari in altri Stati membri; e**
- b) **[...] le informazioni sui conti bancari sono** necessarie al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare del debitore in [...] tali procedure, **nonché i beni [...]** oggetto di azioni revocatorie.

3. [...] Le informazioni supplementari **a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2** che gli Stati membri ritengono essenziali [...] e includono nei registri dei conti bancari **e nei sistemi elettronici di reperimento dei dati [...]** a norma **dell'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1640** non sono accessibili e consultabili **da parte delle autorità o [...]** degli organi giurisdizionali designati.

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organi giurisdizionali designati di cui all'articolo 13 o altre autorità o altri organi giurisdizionali competenti verifichino se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Se tali condizioni sono soddisfatte, gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organi giurisdizionali designati trasmettano le pertinenti informazioni sui conti bancari ottenute a seguito dell'accesso e della consultazione a norma dei paragrafi 1 e 2 all'amministratore delle procedure di insolvenza che le ha richieste.

3 ter. L'accesso e le consultazioni di cui al presente articolo lasciano impregiudicate le garanzie procedurali nazionali e le norme dell'Unione e nazionali in materia di protezione dei dati personali. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui conti bancari ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 siano trattate, anche dagli amministratori delle procedure di insolvenza, solo per le finalità per le quali sono state ottenute.

3 quater. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza, quando trattano le informazioni sui conti bancari ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2, dispongano di procedure interne pertinenti per un'adeguata gestione delle informazioni riservate.

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'accesso **alle informazioni sui conti bancari** e le consultazioni delle stesse si intendono diretti e immediati, tra l'altro, laddove le autorità nazionali che gestiscono i registri [...] dei conti bancari **e i sistemi elettronici di reperimento dei dati** trasmettano tempestivamente **alle autorità o** agli organi giurisdizionali designati le informazioni sui conti bancari mediante un meccanismo automatico, a condizione che nessun ente intermediario sia in grado di interferire con i dati richiesti o le informazioni da fornire.

Articolo 15

Condizioni per l'accesso e le consultazioni [...] delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità e degli organi giurisdizionali designati

1. **Gli Stati membri provvedono affinché** [...] l'accesso alle informazioni sui conti bancari e le consultazioni delle stesse ai sensi dell'articolo 14 siano eseguiti, caso per caso, unicamente da personale di ciascuna **autorità o ciascun** organo giurisdizionale designato che sia stato specificamente nominato e autorizzato a svolgere tali compiti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché:
 - a) il personale **di cui al paragrafo 1** [...] mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate;
 - b) siano predisposte misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati con elevati standard tecnologici al fine dell'esercizio, da parte **delle autorità e degli** organi giurisdizionali designati, del potere di accesso e consultazione delle informazioni sui conti bancari conformemente all'articolo 14.

**Controllo dell'accesso e delle consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte
delle autorità e degli organi giurisdizionali designati**

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità che gestiscono i registri [...] dei conti bancari **e i sistemi elettronici di reperimento dei dati** provvedano affinché siano conservate le registrazioni ogni volta che **un'autorità o un** organo giurisdizionale designato accede e consulta le informazioni sui conti bancari. Nello specifico, tali registrazioni comprendono quanto segue:
 - a) il numero di causa;
 - b) la data e l'ora della ricerca o della consultazione;
 - c) il tipo di dati utilizzati per lanciare la ricerca o la consultazione;
 - d) l'identificativo unico dei risultati;
 - e) il nome **dell'autorità o** dell'organo giurisdizionale designato **che accede al registro o al sistema elettronico di reperimento dei dati o che lo consulta** [...];
 - f) l'identificativo utente unico del membro del personale **dell'autorità o** dell'organo giurisdizionale designato che ha effettuato la ricerca [...] e, se del caso, del giudice **o del funzionario** che ha disposto la ricerca o la consultazione e, **ove disponibile, dell'amministratore della procedura di insolvenza richiedente.**
2. Le autorità che gestiscono i registri [...] dei conti bancari **e i sistemi elettronici di reperimento dei dati** [...] controllano regolarmente le registrazioni di cui al paragrafo 1.

3. Le registrazioni di cui al paragrafo 1 sono utilizzate unicamente [...] per il controllo del rispetto della presente direttiva e **del diritto** dell'Unione [...] applicabile [...] in materia di protezione dei dati. [...] Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate cinque anni dopo la creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo in corso.

Capo 2

Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni sulla titolarità effettiva

Articolo 17

Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni sulla titolarità effettiva

[...] Gli Stati membri provvedono affinché **gli amministratori delle procedure di insolvenza** [...], [...] al fine di individuare e rintracciare i beni rilevanti per la procedura di insolvenza per la quale sono nominati, abbiano accesso tempestivo alle informazioni **seguenti sui titolari effettivi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici contenute in registri centrali interconnessi dei titolari effettivi, e affinché tale accesso sia fornito senza allertare il soggetto, l'istituto o il titolare effettivo interessato:**

- a) **il nome del titolare effettivo;**

- b) il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo;**
- c) il paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo;**
- d) per i titolari effettivi di soggetti giuridici, la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto;**
- e) per i titolari effettivi di trust espressi o istituti giuridici affini, la natura della loro titolarità effettiva.**

[...]

Capo 3

Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri [...] e alle banche dati nazionali

Articolo 18

Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri [...] e alle banche dati nazionali

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stati nominati, abbiano accesso diretto e rapido [...] **alle informazioni necessarie per individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare, nonché i beni oggetto di azioni revocatorie, contenute nei registri e nelle banche dati nazionali esistenti** elencati nell'allegato, **conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.**
2. Per quanto riguarda l'accesso ai registri **e alle banche dati nazionali** [...] elencati nell'allegato, **gli** Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in un altro Stato membro non siano soggetti a condizioni di accesso [...] meno favorevoli rispetto a quelle [...] **applicabili** agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in tale Stato membro.
3. **Gli Stati membri notificano alla Commissione gli elenchi dei registri e delle banche dati nazionali di cui al paragrafo 1 entro ...[30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]¹⁸ e notificano eventuali modifiche successive.**

La Commissione pubblica tali elenchi sul portale della giustizia elettronica.

¹⁸ *Il termine per la notifica dovrebbe essere 6 mesi dopo il termine di recepimento. In caso di modifica del termine di recepimento di due anni attualmente fissato all'articolo 71, paragrafo 1, tale termine di 30 mesi dovrebbe essere modificato di conseguenza.*

Capo 4

Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza agli organi giurisdizionali

Articolo 18 bis

Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza agli organi giurisdizionali

Per quanto riguarda il diritto di avviare procedimenti o di comparire dinanzi alle autorità o agli organi giurisdizionali al fine di rivendicare beni per conto della massa fallimentare, gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in un altro Stato membro non siano soggetti a condizioni meno favorevoli di quelle applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in tale Stato membro.

Titolo V

OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI [...]

Articolo 36

Obblighi [...] degli amministratori

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di insolvenza di [...] **un'impresa conformemente al diritto nazionale**, i suoi amministratori [...] **abbiano l'obbligo [...]** di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, **fatta eccezione per le procedure di ristrutturazione preventiva**. Negli Stati membri in cui si applica il regolamento (UE) 2015/848, l'obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza si riferisce alle procedure di cui all'allegato A di tale regolamento, fatta eccezione per le procedure di ristrutturazione preventiva.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata all'autorità o [...] all'organo giurisdizionale competente per la procedura di insolvenza entro tre mesi dal momento in cui [...] gli amministratori sono venuti a conoscenza o [...] si presume ragionevolmente [...] che siano venuti a conoscenza del fatto **che l'impresa è insolvente conformemente al diritto nazionale**.

Articolo 36 bis

**Non applicazione o sospensione dell'obbligo di presentare una richiesta di apertura
di una procedura di insolvenza**

- 1 bis. Gli Stati membri possono disporre che l'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, non si applichi agli amministratori che sono persone fisiche e personalmente responsabili dell'intero debito dell'impresa.
2. [...] ¹⁹.
- 2 bis. Gli Stati membri possono disporre che l'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, possa essere adempiuto informando il pubblico dell'insolvenza dell'impresa mediante notifica in un registro pubblico, al più tardi entro il termine di cui all'articolo 36, paragrafo 2, al fine di garantire che i creditori siano in grado di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza.
3. Gli Stati membri possono disporre che l'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, sia sospeso, se gli amministratori adottano misure intese ad evitare danni ai creditori dell'impresa insolvente e a garantire un livello di tutela della massa dei creditori equivalente alla tutela fornita dall'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1.

¹⁹ *Poiché il titolo IV è ancora in fase di negoziazione, la presidenza suggerisce che il riferimento alla procedura di pre-pack di cui al titolo IV sia messo a punto solo dopo che sarà noto il testo finale del titolo IV. Questo elemento del presente articolo non farà parte dell'orientamento generale parziale previsto.*

[...] Responsabilità civile degli amministratori

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori **di un'impresa** [...] insolvente siano responsabili, **conformemente al diritto nazionale**, dei danni [...] **causati ai** creditori a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 36.
2. [...]

Se si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 36 bis, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori che adottano le misure di cui all'articolo 36 bis, paragrafo 3, siano responsabili, conformemente al diritto nazionale, degli eventuali danni causati ai creditori che non sarebbero stati altrimenti causati, se l'apertura della procedura di insolvenza fosse stata chiesta a norma dell'articolo 36.

Gli Stati membri possono disporre che tale responsabilità sia esclusa, se e nella misura in cui gli amministratori possono dimostrare, sulla base di circostanze oggettive, che si possa ragionevolmente presumere che le misure adottate evitino danni ai creditori, garantendo un livello di tutela della massa dei creditori equivalente alla tutela fornita dall'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1.

Articolo 37 bis

Relazioni con altri strumenti

1. Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicate le normative nazionali che recepiscono l'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/1023.

[...]

Titolo VIII

MISURE VOLTE A MIGLIORARE LA TRASPARENZA DEI DIRITTI NAZIONALI IN MATERIA DI INSOLVENZA

Articolo 68

Scheda recante le informazioni chiave

1. **Fatto salvo il paragrafo 10**, gli Stati membri forniscono **alla Commissione, attraverso il** [...] portale europeo della giustizia elettronica, una scheda recante le informazioni chiave su determinati elementi della legislazione nazionale in materia di procedure di insolvenza (**la "scheda recante le informazioni chiave"**).
2. Il contenuto della scheda recante le informazioni chiave [...] è conciso, esatto, chiaro e [...] **non tecnico** ed espone **le informazioni** in modo **fattuale**. [...]
3. La scheda recante le informazioni chiave[...]

[...] è redatta e presentata alla Commissione in una lingua ufficiale **delle istituzioni** dell'Unione entro ... [³⁰*20 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva*];

²⁰ *Il termine per la notifica dovrebbe essere 6 mesi dopo il termine di recepimento. In caso di modifica del termine di recepimento di due anni attualmente fissato all'articolo 71, paragrafo 1, tale termine di 30 mesi dovrebbe essere modificato di conseguenza.*

[...]

4. La scheda recante le informazioni chiave [...] **include** le sezioni riportate di seguito nell'ordine seguente:
- a) le condizioni per l'apertura della procedura di insolvenza;
 - b) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;
 - c) le disposizioni relative al grado dei crediti dei creditori e alla ripartizione del ricavato del realizzo dei beni a seguito della procedura di insolvenza;
 - d) la durata media comunicata della procedura di insolvenza di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/1023²¹.
5. La sezione di cui al paragrafo [...], lettera a), include:
- a) l'elenco delle persone che possono chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza;
 - b) l'elenco delle condizioni che determinano l'apertura di una procedura di insolvenza;
 - c) [...] **come e dove** presentare [...] una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza [...];
 - d) come e quando **la decisione relativa all'**apertura [...] di una procedura di insolvenza è notificata al debitore.

²¹ Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

6. La sezione di cui al paragrafo [...]4[...], lettera b), include:
- a) l'elenco delle persone che possono insinuare un credito;
 - b) l'elenco delle condizioni [...] per l'insinuazione di un credito [...];
 - c) il termine **per l'insinuazione** di un credito [...];
 - d) **come ottenere** il modulo [...] **per l'insinuazione** di un credito, [...] se del caso;
 - e) come e dove insinuare un credito;
 - f) come viene verificato e convalidato il credito.
7. [...]
8. Gli Stati membri aggiornano le informazioni di cui al paragrafo 4 entro un [...] mese [...] dall'entrata in vigore [...] delle **eventuali** pertinenti modifiche del diritto nazionale. La scheda recante le informazioni chiave contiene la dichiarazione seguente:
- "La presente scheda recante le informazioni chiave è aggiornata al ... [data di presentazione delle informazioni alla Commissione o data dell'aggiornamento]".

- 8 bis.** La Commissione provvede affinché **la** scheda recante le informazioni chiave [...] **sia disponibile al pubblico** in inglese, francese, tedesco **e nella lingua originale, se diversa**, [...] sul portale europeo della giustizia elettronica [...] nella sezione Insolvenza/fallimento di ciascuno Stato membro.
9. Alla Commissione è conferito il potere di modificare il formato della scheda recante le informazioni chiave [...] mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 69, paragrafo 2.
- 10. Gli Stati membri in cui si applica il regolamento (UE) 2015/848 forniscono la scheda recante le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 del presente articolo attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio²² coerentemente con l'articolo 86 di tale regolamento.**

[...]

²² **Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).**

Registri [...] e banche dati nazionali di cui all'articolo 18

1. Registri catastali
 2. Registri immobiliari
 3. Registri dei beni mobili, compresi i registri di immatricolazione dei veicoli, delle navi e degli aeromobili, **laddove i diritti di proprietà siano iscritti in tali registri [...]**
 4. Registro delle donazioni
 5. Registri ipotecari
 6. **Registri o banche dati contenenti informazioni sulla proprietà dei titoli, come i depositari centrali di titoli, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 909/2014 [...]**
 7. Registri degli pegni, compresi i contratti di leasing e gli accordi di compravendita con riserva della proprietà
 8. Registri contenenti atti di sequestro
 9. [...]
 10. Registri dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i registri dei brevetti e dei marchi[...].
 11. [...]
 12. [...]
-